

Articolo 7

Contributo/integrazione retta di servizi semiresidenziali per persone con disabilità

-Descrizione dell'intervento

1. Per contributo/integrazione retta di servizi semiresidenziali si intende un intervento economico per la copertura parziale o totale della quota sociale della retta di frequenza di strutture semiresidenziali (incluse le prestazioni strumentali ed accessorie alla loro fruizione) a carattere socio-assistenziale ovvero sociosanitario sia in occasione di nuovi ricoveri, sia per una rivalutazione dell'allocazione della spesa per i ricoveri già in corso.

2. L'utenza, che non sia in grado di sostenere autonomamente il costo della retta, può chiedere al Comune un contributo/integrazione retta attestando il valore ISEE sociosanitario, calcolato come da D.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159 e s.m.i., non superiore al valore individuato annualmente nella delibera delle tariffe.

-Finalità

1. Il contributo/integrazione retta di servizi è finalizzato a garantire l'inserimento in strutture a carattere diurno con lo scopo di:

- a) offrire un sostegno all'utenza e alla famiglia, anche attivando strategie per l'integrazione sociale;
- b) potenziare o preservare le abilità personali, a livello cognitivo, manuale e relazionale, funzionali alla sua riabilitazione;
- c) sviluppare e compensare, in ottica socio-educativa, abilità e competenze relative alla sfera dell'autonomia e dell'identità.

-Destinatari

1. Beneficiaria della prestazione qui disciplinata è l'utenza che necessita di prestazioni socio-educative, socio-animative e socio-sanitarie a carattere diurno.

2. Condizione per accedere ai contributi/integrazione rette per i servizi semiresidenziali è l'incapacità economica dell'utenza di sostenere in autonomia gli oneri della retta di frequenza.

-Stesura del progetto individuale dell'utenza

1. A seguito di istanza di parte, ovvero d'ufficio, nei casi in cui sia ritenuto utile/necessario, il Comune, d'intesa con l'utente, predispose un progetto individuale, ontologicamente dinamico, che, nell'ambito delle risorse disponibili, comprende, oltre alla valutazione diagnostico-funzionale, le eventuali prestazioni di cura e di riabilitazione a carico del Servizio Sanitario Nazionale, i servizi alla persona a cui provvede il Comune in forma indiretta, con particolare riferimento al recupero e all'integrazione sociale, nonché le misure economiche necessarie per il superamento di condizioni di povertà, emarginazione ed esclusione sociale, ivi inclusa la diversa ripartizione dei costi sottesi alla prestazione assistenziale erogata/da erogarsi.

Nel progetto individuale sono eventualmente definite le potenzialità e gli eventuali sostegni per il nucleo familiare.

-Criteri per la determinazione del contributo/integrazione retta

1. Per i soggetti destinatari, e fatto salvo quanto stabilito ai successivi commi 3 e 4, il Comune, nei limiti delle disponibilità di bilancio e nel rispetto del Progetto condiviso, garantisce un contributo/integrazione retta finalizzato al pagamento della quota sociale della retta.

2. L'utenza che non sia in grado di sostenere autonomamente il valore della quota sociale può chiedere all'Ente un contributo/integrazione retta attestando il valore ISEE sociosanitario non superiore alla soglia definita annualmente dalla Giunta, allegando idonea dichiarazione relativa alla complessiva capacità della stessa di sostenere la compartecipazione alla spesa. Tali elementi sono acquisiti nel procedimento di definizione del progetto individuale, che deve contenere la quota di compartecipazione a carico dell'utente descritto nel precedente art. 11, pena il mancato riconoscimento/concessione del contributo/integrazione retta da parte del Comune.

3. Qualora per ragioni di urgenza la persona assistita non avesse la possibilità di presentare le dichiarazioni necessarie per il calcolo del contributo/integrazione retta da parte del Comune prima dell'inserimento presso la struttura, il Comune riconosce un contributo/integrazione retta pari al valore della quota del servizio per un periodo massimo di 60 giorni, trascorsi i quali, in assenza delle suddette dichiarazioni, l'intera quota viene considerata a carico della persona assistita. L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stata determinata la quota sociale posta a suo carico.

4. In caso di urgenza, qualora al momento dell'inserimento presso il servizio la persona assistita non fosse in grado di produrre le dichiarazioni necessarie per il calcolo del contributo/integrazione retta o di gestire i pagamenti della quota sociale posta a suo carico, il Comune riconosce un contributo/integrazione retta pari al valore della quota sociale del servizio frequentato.

L'intervento si configura come anticipazione che la persona assistita è tenuta a rimborsare una volta che è stato nominato il soggetto chiamato a esercitarne la tutela giuridica e, conseguentemente, è stata determinata la quota sociale posta a suo carico. A tal fine, entro 45 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione inviata in merito dal Comune, il soggetto chiamato a esercitare la tutela giuridica della persona assistita deve presentare l'istanza di determinazione del contributo/integrazione retta corredata delle necessarie dichiarazioni.